

## ATTUALITÀ &amp; APPROFONDIMENTI

Fra i tentativi normativi di soluzione del problema nessuno è andato a buon fine

# End of waste: tutto fermo ai blocchi di partenza

di **Alessandro Kiniger**,  
B&P Avvocati

Recupero e riciclaggio sono i perni fondamentali dell'economia circolare perché collegano la produzione dei rifiuti al loro riutilizzo come risorse. Ciononostante, a fronte della sentenza restrittiva del Consiglio di Stato, né il legislatore né altra giurisprudenza, compresa la più recente europea, sembrano proporre delle solide aperture agli operatori impegnati nel settore

## Obiettivo *circular economy*

Economia circolare, società del riciclaggio, gerarchia nella gestione dei residui produttivi, prevenzione e riutilizzo sono i temi più ricorrenti che negli ultimi mesi sono al centro di comunicati stampa, promesse e attività delle istituzioni, operatori del settore e formatori.

Recentemente, anche la giurisprudenza amministrativa ha affrontato, per la prima volta espressamente, il tema della *circular economy*. E lo ha fatto con una spiccata connotazione di novità; con la sentenza n. 342/2019, il Tar Puglia ha, infatti, deciso un giudizio relativo all'esercizio di una discarica, affermando che «a seguito della comunicazione COM (2015) 617 final della Commissione europea del 2 dicembre 2015 e, soprattutto, **a seguito delle recenti quattro direttive** 2018/849/UE, 2018/850/UE (specifica in materia di discariche), 2018/851/UE e 2018/852/UE **è stata adottata la nuova strategia europea in tema ambientale della c.d. economia circolare**, che considera gli oggetti e le so-

stanze residue del processo produttivo non beni da distruggere, bensì beni da riutilizzare in un nuovo processo, assegnando la qualifica di "rifiuto" a quei residui dell'attività di produzione che non siano altrimenti impiegabili per impossibilità tecnico-economica».

Quasi a dire che solo con le recenti quattro direttive europee del 2018 si è entrati nella fase della *circular economy* che previene la formazione dei rifiuti, valorizzando la possibilità di riutilizzare i residui produttivi. Come se il concetto di **sottoprodotto** non risalisse all'ormai lontano 2006 [senza "scomodare" la sentenza della Corte di giustizia europea dell'11 novembre 2004 (C-457/02)] e come se **la responsabilità del produttore del bene** non risalisse a ormai quasi dieci anni fa<sup>1</sup>. Insomma, difficile capire di che novità si stia parlando. È certamente un dato che dalla fine del 2010 a oggi, poco si sia fatto in termini di sviluppo della **prevenzione**. Lo conferma l'attuale incertezza nell'applicare concetti quali "preparazione per il riutilizzo", "pre-